



# Comune di Serra de' Conti

PROVINCIA DI ANCONA

## COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 11-03-2019 n. 14

---

### OGGETTO:IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - PER L'ANNO 2019.

---

Il giorno **undici** del mese di **marzo** dell'anno **duemiladiciannove**, alle ore **21:18** nella Sala Consiliare della Residenza municipale, convocato con lettera d'invito notificata a norma di legge, in sessione **Ordinaria** si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza di convocazione ed in seduta Pubblica.

Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

<b>Tassi Arduino</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>Valentini Stefania</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Fracascia Giovanna</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Mancini Marcello</b>	<b>consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Brugiaferri Elena</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Silvi Marco</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Rotatori Claudio</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Avaltroni Lorella</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Quagliani Giacomo</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Simonetti Silvano</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Costantini Fabrizio</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Procaccini Emanuele</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Zannotti Emilio</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Assente</b>

Presenti n. 12

Assenti n. 1.

Assiste il Segretario Comunale Beni Dott. Giovanni.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Tassi Arduino, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. Sono designati a verificare l'esito delle votazioni quali Scrutatori i Consiglieri:

Stefania Valentini

Claudio Rotatori

Silvano Simonetti



# Comune di Serra de' Conti

PROVINCIA DI ANCONA

*Di seguito vengono riportati gli interventi susseguiti, come da registrazione audio della seduta.*

## **SINDACO TASSI ARDUINO**

Passiamo al punto successivo punto all'ordine del giorno, il punto 4: "Imposta Unica Comunale determinazione aliquote del tributo sui servizi indivisibili – TASI – Per l'anno 2019". Prego Lorella.

## **CONSIGLIERA COMUNALE AVALTRONI LORELLA**

Anche con questa proposta di delibera si determinano le aliquote dell'altra componente dell'Imposta Unica Comunale che è la TASI per l'anno 2019. Tenuto conto che la clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti stabilisce che la sommatoria delle aliquote dell'IMU più la TASI non può superare per ciascuna tipologia di immobili l'aliquota massima prevista per l'IMU del 10,6‰ si riconferma anche per l'anno 2019 le aliquote stabilite per l'anno 2018 e si riconferma per l'anno 2019 anche l'applicazione della maggiorazione della TASI fino a un massimo dello 0,8‰ limitatamente agli immobili dichiarati non esenti fin dal 2016. Le aliquote che vengono quindi riconfermate per la TASI per l'anno 2019 sono: abitazione principale e relative pertinenze solo per le categorie A1, A8 e A9 lo 0,5‰. Le abitazioni principali e le relative pertinenze escluse le categorie A1, A8 e A9 sono esenti. Le unità immobiliari di proprietà o in usufrutto di anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero o di cura non locate il 2,5‰. Le unità immobiliari concesse in locazione ad uso abitazione principale, per quanto riguarda la quota dell'inquilino è esente e la quota 80% a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare concessa in locazione è il 2,9‰. Le unità immobiliari categoria catastale D è l'1‰ e i fabbricati rurali ad uso strumentali l'1‰; altri immobili il 2,9‰. Le abitazioni con le relative pertinenze escluse, in questo caso le categorie A1, A8 e A9, senza limite di rendita concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado, con registrazione del contratto di comodato e possesso da parte del comodante di massimo 2 unità abitative nello stesso comune per la quota del 80% del comodante, il 2,90‰ con una riduzione del 50% della base imponibile. Mentre per quanto riguarda la stessa casistica per il 20% a quota del comodatario è esente. Si conferma poi sempre in 100 Euro la detrazione per quanto riguarda la TASI per l'abitazione principale delle categorie A1, A8 e A9, e poiché l'imposta della TASI è destinata a copertura dei servizi indivisibili si da atto con questa delibera che vengono quindi destinate le risorse, il gettito della TASI a copertura di questi servizi: illuminazione pubblica, manutenzione strade, manutenzione del verde, Polizia Locale/ Amministrativa; protezione civile; anagrafe, stato civile, prevenzione randagismo. E si da atto inoltre che le scadenze previste per il pagamento della TASI coincidono con quelle previste per l'IMU, il 16 giugno e il 16 dicembre.

## **SINDACO TASSI ARDUINO**

Grazie Lorella. Apriamo il dibattito sul punto 4 dell'ordine del giorno riguardante la TASI così come illustrata. Chi vuole intervenire? Prego Simonetti.

## **CONSIGLIERE COMUNALE SIMONETTI SILVANO**



# Comune di Serra de' Conti

## PROVINCIA DI ANCONA

Io confermo quanto detto nel punto precedente che per brevità non ripeto quindi se si può riportare a verbale quello che era tale e quale per questo punto ma credo anche per altri. Caduto il thermos.

### **SINDACO TASSI ARDUINO**

Grazie Simonetti. Non so se si potrà fare un copia e incolla ma credo che le considerazioni sono logicamente quelle già fatte nel punto precedente. Grazie. Se ci sono altri interventi. Se non ci sono mettiamo a votazione il punto 4 all'ordine del giorno, l'Imposta Unica Comunale, nello specifico la TASI, per l'anno 2019.

*Il Sindaco mette quindi in votazione la proposta di deliberazione in oggetto.*

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, il comune deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile come prevista dall'art. 13, del decreto legge n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011;

RICHIAMATA la legge 28/12/2015, n. 208 (legge stabilità 2016) la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI ha previsto:

- l'esenzione dell'abitazione principale ove utilizzata sia dal possessore che dal conduttore, il quale non sarà tenuto al pagamento della propria quota di imposta (art.1, comma 14 lettera d);



# Comune di Serra de' Conti

## PROVINCIA DI ANCONA

- la conferma dell'imponibilità degli immobili merce;
- l'estensione dell'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU in relazione agli immobili ad uso abitazione principale concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che preveda la registrazione obbligatoria del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità immobiliari abitative nello stesso comune;

RICHIAMATA la Risoluzione n. 1/DF in data 17/02/2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze la quale al paragrafo 4) precisa che il comodante assolve all'obbligazione relativa alla TASI, una volta determinata l'imposta tenendo conto della riduzione del 50 per cento della base imponibile, nella percentuale stabilita dal comune come disposto dall'art. 1, comma 681 della legge n. 147 del 2013, modificato dal comma 14 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015. Solo nel caso in cui non sia stata determinata la predetta percentuale il comodante è tenuto ad applicare la TASI nella misura pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo;

RITENUTO opportuno confermare, come fatto nei precedenti esercizi, l'estensione anche alla fattispecie predetta il medesimo riparto adottato per gli immobili concessi in affitto:

- \* a carico del comodante 80%;
- \* a carico del comodatario 20%;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639 legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 Legge n.208/2015, prevede che dal 2016 il presupposto impositivo della TASI è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree fabbricabili, come definite ai fini IMU, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 Legge n. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 Legge n. 147/2013 l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre l'aliquota massima non potrà eccedere il 2,5 per mille;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 677, della Legge n. 147/2013 come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;



# Comune di Serra de' Conti

## PROVINCIA DI ANCONA

VISTO l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *"Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015."*;

VISTO l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;

VISTO l'art. 1, comma 37, lett. b) della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che *"Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017."*;

VISTO, altresì l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 il quale prevede che *"... Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018."*;

PRESO ATTO che il Comune di Serra de' Conti si è avvalso, limitatamente agli "Altri Immobili" dall'esercizio 2014, confermandola anche negli esercizi successivi, della possibilità concessa dalla Legge di incrementare l'aliquota TASI fino ad un massimo dello 0,8 per mille oltre il limite massimo previsto dalla sommatoria IMU + TASI pari al 10,6 per mille;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 678 della più volte citata legge n. 147/2013, per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8, del decreto-legge 6.12.2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n. 214, l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille;

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che: *" Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

VISTO il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale *"... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ..."*;



# Comune di Serra de' Conti

PROVINCIA DI ANCONA

VISTO il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale "... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...";

VISTA la deliberazione di C.C. n. 4 del 12/01/2018 con cui sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2018;

VALUTATO che, in base alla programmazione dell'Ente, le risorse proprie e da trasferimenti in rapporto alla necessità di mantenimento di determinati standard qualitativi e quantitativi nei servizi, non risulta compatibile per le esigenze di bilancio una riduzione delle aliquote TASI per l'esercizio 2019;

RITENUTO, pertanto, di riconfermare anche per l'anno 2019 le misure tariffarie della predetta tassa così come deliberate con la sopra richiamata Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 12 Gennaio 2018;

RITENUTO di confermare :

- a) la detrazione per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;
- b) il riparto del carico tributario complessivo del 20% a carico dell'utilizzatore e del 80% a carico del possessore;

RITENUTO quindi nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2019 sulla base dei medesimi parametri già adottati per l'esercizio 2018 :

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,5 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	esente
Unità immobiliari concesse in locazione ad uso abitazione principale - quota inquilino	esente
Quota 80% a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare	2,9 per mille



# Comune di Serra de' Conti

PROVINCIA DI ANCONA

concessa in locazione	
Unità immobiliari di proprietà o in usufrutto di anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero/cura non locate	2,5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Altri immobili	2,9 per mille
Unità immobiliari categoria catastale D	1 per mille
Abitazione e relative pertinenze (escluse cat. A/1, A/8 e A/9) senza limite di rendita, concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso comune: quota comodante 80 per cento	2,90 per mille con riduzione del 50% della base imponibile
Abitazione e relative pertinenze (escluse cat. A/1, A/8 e A/9) senza limite di rendita, concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso comune: quota comodatario 20 per cento	esente

RITENUTO, inoltre, di confermare in € 100,00 l'importo della detrazione TASI per l'abitazione principale, categorie catastali A/1, A/8 e A/9, al fine di generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

RITENUTO necessario individuare nella presente delibera i seguenti servizi indivisibili prestati dal Comune, la cui individuazione analitica dei relativi costi sarà prevista nel bilancio di previsione 2019 :

- illuminazione pubblica;
- manutenzione strade;
- manutenzione del verde;
- polizia locale/amministrativa;
- protezione civile;
- anagrafe/stato civile;
- prevenzione randagismo;



# Comune di Serra de' Conti

PROVINCIA DI ANCONA

TENUTO conto che l'art. 9-bis, comma 1 del decreto-legge n. 47/2014 (convertito con modificazioni in legge n. 80/2014) ha disposto che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'A.I.R.E., già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Il predetto beneficio, a seguito di chiarimenti governativi, scatta per tutti i tipi di pensione che non siano erogati dallo Stato Italiano. Il successivo comma 2 ha disposto che sulla predetta unità immobiliare le Imposte Tasi e Tari si applicano nella misura ridotta di due terzi;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTE:

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, ai sensi dell' art. 49 e dell'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è corredata dal parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, del Responsabile dell' Area Risorse Umane e Finanziarie;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, è corredata, ai



# Comune di Serra de' Conti

## PROVINCIA DI ANCONA

sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, del parere favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria del Responsabile dell'Area Risorse Umane e Finanziarie;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con votazione palese, resa nei modi di legge, avente il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 12

Favorevoli: 9

Contrari: 3 (Simonetti, Costantini, Procaccini)

### DELIBERA

1) DI APPROVARE le premesse al presente provvedimento, quali sua parte integrante e sostanziale;

2) DI CONFERMARE, per l'anno 2019, l'applicazione della maggiorazione TASI fino ad un massimo dello 0,8 per mille prevista dal combinato disposto di cui all'art. 1, comma 677 Legge n.147/2013 e dell'art. 1, comma 28 Legge n. 208/2015 limitatamente agli immobili non esentati dal 2016, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate che sono esenti a partire dal 2016;

3) DI CONFERMARE, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2019:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,5 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	esente
Unità immobiliari di proprietà o in usufrutto di anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero/cura non locate	2,5 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione ad uso abitazione principale - quota inquilino -	esente



# Comune di Serra de' Conti

PROVINCIA DI ANCONA

Quota 80% a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare concessa in locazione	2,9 per mille
Unità immobiliari categoria catastale D	1 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Altri immobili	2,9 per mille
Abitazione e relative pertinenze (escluse cat. A/1,A/8 e A/9)senza limite di rendita,concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso comune: quota comodante 80per cento	2,90 per mille con riduzione del 50% della base imponibile
Abitazione e relative pertinenze (escluse cat. A/1,A/8 e A/9)senza limite di rendita,concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso comune: quota comodatario 20per cento	esente

4) DI CONFERMARE in € 100,00 la detrazione TASI per abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9, generando effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

5) DI DARE ATTO che i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI, le cui schede analiticamente illustrate sono rimandate alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2019, sono i seguenti:

- illuminazione pubblica;
- manutenzione strade;
- manutenzione del verde;
- polizia locale/ amministrativa;
- protezione civile;
- anagrafe/stato civile;
- prevenzione randagismo;

6) DI DARE ATTO che il versamento del tributo (TASI) è effettuato in due rate con le stesse scadenze previste per l'IMU 16 giugno e 16 dicembre consentendo comunque il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;



# Comune di Serra de' Conti

PROVINCIA DI ANCONA

7) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 21 ottobre, ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

e con separata votazione palese, resa nei modi di legge, avente il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 12

Favorevoli: 9

Contrari: 3 (Simonetti, Costantini, Procaccini)

## **DELIBERA**

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.



# Comune di Serra de' Conti

PROVINCIA DI ANCONA

L'UFFICIO PROPONENTE: AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 8 AGOSTO 2000, N. 267

**Favorevole** in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 16-02-2019

Il Responsabile del servizio  
**F.to Marcantoni Andrea**

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 AGOSTO 2000, N. 267

**Favorevole** in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 16-02-2019

Il Responsabile del servizio  
**F.to Marcantoni Andrea**



# Comune di Serra de' Conti

PROVINCIA DI ANCONA

Ufficio : AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE  
Argomento: CONSIGLIO COMUNALE

---

**IL PRESIDENTE**  
F.to Dott. Tassi Arduino

**IL Segretario Comunale**  
F.to Beni Dott. Giovanni

---

## PUBBLICAZIONE

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Manna Marcella

---

La presente delibera, pubblicata il 29-03-2019 diverrà esecutiva per decorrenza dei termini, stabiliti nell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, senza osservazioni od opposizioni di sorta.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Manna Marcella